

Assemblea Regionale Siciliana

CCCXXXV. SEDUTA

MARTEDI 7 NOVEMBRE 1950

Presidenza del Presidente CIPOLLA

INDICE

	Pag.
Comunicazione del Presidente	5427
Disegno di legge: « Riforma agraria in Sicilia » (401) (Seguito della discussione):	
PRESIDENTE	5432, 5436, 5439, 5440, 5441, 5442, 5443 5444, 5445, 5446, 5448, 5449, 5450, 5451
ALESSI	5432, 5442, 5446, 5447
NAPOLI	5433, 5441, 5450
FRANCHINA	5433, 5436, 5439, 5441, 5442 5443, 5445, 5448, 5449, 5451
CRISTALDI, relatore di minoranza	5435, 5439 5440, 5441, 5450
PAPA D'AMICO, Presidente della Commissione	5435 5437, 5439, 5448, 5449
MONTALBANO, relatore di minoranza	5438
NICASTRO	5440
MILAZZO, Assessore all'agricoltura ed alle foreste	5441, 5451
LA LOGGIA, Assessore alle finanze	5441, 5447, 5450
BIANCO	5441, 5444
STARRABBA DI GIARDINELLI	5442
RESTIVO, Presidente dell' Regione	5449, 5450
GUARNACCIA	5451
(Votazioni nominali)	5443, 5444, 5445, 5448
(Risultati di votazioni)	5443, 5445, 5446, 5448
Disegno di legge: « Estensione delle norme di cui alla legge regionale 28 luglio 1949, n. 39, alle vie comunali » (521) (Discussione):	
PRESIDENTE	5427, 5428, 5431
MARINO, relatore di maggioranza	5428
STARRABBA DI GIARDINELLI	5430, 5431
GERMANA', Assessore delegato alla bonifica ed alle foreste	5428
BIANCO	5429, 5431
LA LOGGIA, Assessore alle finanze	5429
NAPOLI	5430
(Votazione segreta)	5431
(Risultato della votazione)	5432

La seduta è aperta alle ore 17,10.

BENEVENTANO, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico all'Assemblea che ho ricevuto un gruppo di lavoratori, in rappresentanza delle cooperative agricole e dei contadini della provincia di Caltanissetta, i quali mi hanno rappresentato le loro preoccupazioni per le conseguenze dannose che potrebbero derivare dall'eventuale approvazione di alcune disposizioni del disegno di legge sulla riforma agraria, ai contadini associati a cooperative già assegnatarie di terre.

Ho sentito il dovere di darne comunicazione all'Assemblea, perchè tenga conto di questa preoccupazione.

Discussione del disegno di legge: « Estensione delle norme di cui alla legge regionale 28 luglio 1949, n. 39, alle vie comunali » (521).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Estensione delle norme di cui alla legge regionale 28 luglio 1949, numero 39, alle vie comunali », proposto dagli onorevoli Faranda, Landolina, Ricca, Marchese Arduino, Giganti Ines, D'Antoni, Marino, Caltabiano, Napoli e Bianco.

Ricordo che l'Assemblea ha deliberato, a suo tempo, la procedura d'urgenza per la discussione di questo disegno di legge, autorizzando la relazione orale.

Ha facoltà di parlare il relatore di maggioranza, onorevole Marino.

MARINO, *relatore di maggioranza*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, con legge regionale 28 luglio 1949, numero 39, vennero autorizzate delle spese per la sistemazione di strade a carattere demaniale.

Ebbene, appunto la dizione: « a carattere demaniale » ha dato luogo ad incertezze poichè la Corte dei conti ha interpretato nel senso che tale legge si riferisse esclusivamente ai tracciati delle *ex* « regie trazzere ».

Ora è noto che per sistemare le « regie trazzere » non si possono seguirne rigorosamente i tracciati, perchè esse seguivano delle direzioni che rendevano il transito assai difficile, soprattutto nei tratti a forti pendenze; volendo, quindi, dare loro una sistemazione conforme ai criteri moderni, devono necessariamente esser fatte delle varianti ai tracciati, ciò che porterebbe a incontrare tratti di strade comunali, di strade cioè che non hanno carattere nè demaniale nè trazzerale, ma che sono di transito pubblico. Ed allora occorre che la legislazione sia più estensiva, chiarendo che le strade da sistemare possono essere quelle non strettamente comprese fra le « regie trazzere ». La nuova legge in esame si propone, appunto, il fine di una benefica sistemazione anche alle strade non strettamente comprese fra le « regie trazzere ».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cristaldi, relatore di minoranza.

STARRABBA DI GIARDINELLI. L'onorevole Cristaldi è assente. Peraltro, l'onorevole Marino può considerarsi relatore della intera Commissione, poichè l'onorevole Cristaldi è stato l'unico dissenziente.

PRESIDENTE. Si può, quindi, ritenere rinunziata la relazione di minoranza dell'onorevole Cristaldi per l'assenza dello stesso.

Dichiaro aperta la discussione generale. Poichè nessuno chiede di parlare, ne ha facoltà l'Assessore delegato alla bonifica ed alle foreste.

GERMANA', *Assessore delegato alla bonifica ed alle foreste*. Il Governo è favorevole alla proposta di legge presentata dall'onorevole Faranda e da altri colleghi, perchè molte *ex* « regie trazzere », pur conservando le loro caratteristiche trazzerali, pur continuando ad essere utili all'agricoltura e alla

industria armentizia, hanno perduto, diciamo così, la loro fede di nascita e non si ha, quindi, la possibilità di farne una classifica immediata. Intanto a giudizio degli organi tecnici — ispettorati agrari compartimentali, uffici del genio civile e amministrazioni comunali e provinciali territorialmente competenti — anche dette vie, per quanto non classificate fra le « regie trazzere » per difetto di amministrazione, sono grandemente utili alla agricoltura, e per tale ragione alcune di esse sono state comprese nel programma di trasformazione delle trazzere in rotabili, a norma della legge regionale 28 luglio 1949, numero 39. E' necessario, però, chiarire il concetto della legge che noi a suo tempo abbiamo votato. Essa dice precisamente che l'Assessorato è autorizzato a trasformare in rotabili o a sistemare le trazzere di demanio pubblico; ma non parla specificatamente delle « regie trazzere », parla di « trazzere di demanio pubblico ». Ora la denominazione di « trazzere », in Sicilia, come è risaputo, non si riferisce soltanto alle trazzere classificate formalmente.

FRANCHINA. Tutta la discussione, a suo tempo, si fece sui termini: « *ex* regie trazzere ».

GERMANA', *Assessore delegato alla bonifica ed alle foreste*. Comunque, constatata la utilità di sistemare le strade che, per quanto non classificate fra le « *ex* regie trazzere », si rivelano utili alla popolazione rurale, il Governo è venuto nella determinazione di aderire al progetto dell'onorevole Faranda ed altri appunto per rendere possibile la trasformazione di queste arterie, sempre che particolarmente utili all'agricoltura ed aventi carattere trazzerale.

Pertanto, il Governo è favorevole al progetto e si riserva di presentare e discutere un lieve emendamento al progetto stesso.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo pensiero.

BIANCO. La Commissione è favorevole al progetto di legge in esame e concorda con le dichiarazioni del Governo.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale e pongo ai voti il passaggio all'esame degli articoli.

(E' approvato)

Do lettura dei singoli articoli del disegno di legge:

Art. 1.

« Le norme di cui alla legge regionale 28 luglio 1949, n. 39, si applicano anche alla trasformazione o sistemazione delle vie comunali rurali e di uso pubblico particolarmente utili allo sviluppo dell'agricoltura e dell'industria armentizia. »

Comunico che l'Assessore delegato alla bonifica ed alle foreste, onorevole Germanà, ha presentato questo emendamento:

sostituire all'articolo 1 il seguente:

Art. 1.

« Le norme di cui alla legge regionale 28 luglio 1949, numero 39, e successive modifiche ed aggiunte si applicano anche alla trasformazione o sistemazione delle vie rurali di uso pubblico, particolarmente utili allo sviluppo dell'agricoltura e dell'industria armentizia ed aventi carattere trazzeraie. »

Invito l'onorevole Germanà a darne ragione.

GERMANA', *Assessore delegato alla bonifica ed alle foreste*. Il Governo ha creduto di aggiungere che strade non classificate possono essere comprese nella trasformazione, similmente alle trazzere non rotabili, soltanto nel caso in cui tali strade comunali e vicinali, ma sempre soggette ad uso pubblico, abbiano carattere trazzeraie. Evidentemente, noi non provvederemo a trasformare i sentieri o i viottoli; trasformeremo le strade vicinali e comunali che abbiano caratteri delle « ex regie trazzere ». Questo è lo spirito dello emendamento.

PRESIDENTE. La Commissione accetta l'emendamento?

BIANCO. La Commissione, in linea di massima, accetta l'emendamento proposto dal Governo; propone, però, la soppressione delle parole: « ed aventi carattere trazzeraie », poiché ritiene che tale elemento, considerato dal Governo come restrittivo se lasciato alla interpretazione dei funzionari, potrebbe dare luogo a speculazioni.

Non so davvero in che cosa consista il « carattere trazzeraie »; potrebbe essere quello della eccessiva pendenza o quello della larghezza.

La Commissione, ripeto, ne chiede la soppressione.

LA LOGGIA, *Assessore alle finanze*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA LOGGIA, *Assessore alle finanze*. Ho chiesto la parola perchè la sostanza dell'emendamento presentato dal Governo ed illustrato dall'onorevole Germanà riguarda la parte finanziaria del provvedimento. La legge sulla trasformazione delle trazzere, che noi abbiamo a suo tempo approvato, è una legge che riguarda l'incremento della viabilità squisitamente agricola e precisamente di quella costituita dalle trazzere.

Si è riscontrato in seguito che, effettivamente, possono esservi strade a carattere esclusivamente rurale, con caratteristiche pressochè simili a quelle delle trazzere e che, pur non essendo classificate fra queste, tuttavia adempiono a finalità praticamente identiche. Si è, quindi, pensato di estendere anche a tali strade le provvidenze della legge regionale, ed a queste soltanto perchè, altrimenti, noi trasferiremmo all'Assessorato per l'agricoltura una parte delle attribuzioni dell'Assessorato per i lavori pubblici. Infatti, le vie comunali, *sic et simpliciter* considerate, non hanno soltanto finalità agricole, ma anche finalità di altro genere, in particolare quelle di intercomunicazione fra centri abitati comunali.

Non possiamo, pertanto, distrarre fondi, che abbiamo voluto destinare, con una deliberazione assembleare, esclusivamente a finalità agricole, per altri fini, quelli delle comunicazioni intercomunali. Per questa ragione, ritengo che il testo dell'emendamento presentato dall'onorevole Germanà non debba essere modificato.

Si tratta di mantenere la destinazione di somme che l'Assemblea ha voluto assegnare esclusivamente per finalità agricole e rurali. Se adottassimo la dizione « vie comunali » del testo della Commissione, allora sì, potremmo ammettere una discrezionalità pericolosa degli uffici competenti, perchè potrebbero comprendersi nella programmazione del-

le opere, in dipendenza di questa legge, vie comunali che non hanno finalità di natura agricola, ma di comunicazione fra centri abitati. Ecco perchè il Governo insiste, ed io ritengo con ragione, sul testo del suo emendamento e non può accettare la modificazione chiesta dalla Commissione.

PRESIDENTE. La Commissione insiste?

BIANCO. La Commissione insiste nella richiesta di sopprimere nell'emendamento le parole « ed aventi carattere trazzerale ». Non è dubbio che la nostra legge prevedeva la trasformazione delle « *ex* regie trazzere »; ma la sua finalità era ed è quella di fornire le strade utili per l'agricoltura. Or, bene, le « trazzere » sono strade che servivano per il trasferimento delle greggi ed alcune di esse hanno una pendenza del 60-70 per cento. Voler quindi limitare alle sole « trazzere » la trasformazione significherebbe non utilizzare nulla o ben poco del patrimonio trazzerale; significherebbe semplicemente fare delle strade sui terreni da espropriarsi sulle proprietà fiancheggianti le trazzere, perchè le disposizioni della nostra legge non ci permetteranno di utilizzare determinate trazzere, quando in esse si superi la pendenza dell'8 per cento, ossia la massima pendenza prevista. Infatti, per passare dal 60-70 per cento di pendenza all'8 per cento, noi dovremmo compiere tante e tali varianti nei tracciati, che per costruire uno-due chilometri di trazzere bisognerebbe procedere all'espropriazione di estensioni notevoli dei terreni circostanti, con spese di decine e decine di milioni.

Viceversa il concetto al quale si è attenuta la Commissione è diverso.

Noi intendiamo utilizzare il patrimonio di strade rurali, di strade comunali e di campagna, le quali nulla hanno a che fare con la viabilità intercomunale.

E si aggiunga un'altra considerazione. Il nostro ufficio delle trazzere non dispone di un elenco completo delle « *ex* regie trazzere »; figuriamoci, quindi, se può disporre di un elenco delle trazzere minori.

Ed allora, se noi con questa legge intendiamo davvero chiarire una situazione — ed indubbiamente la legge ha questo significato — onde evitare contestazioni da parte della Corte dei conti, non dobbiamo includere nel testo del provvedimento una frase che servirebbe a rendere più complessa la situazione.

Ecco perchè la Commissione insiste per la soppressione dell'ultima parte dell'emendamento proposto dal Governo.

STARRABBA DI GIARDINELLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STARRABBA DI GIARDINELLI. Vorrei pregare il Governo, se lo ritiene opportuno, di ritirare l'emendamento proposto e vorrei invitarlo a ricordarsi che noi siamo giunti ad avvistare l'esigenza di modificare la legge del 1949 perchè abbiamo constatato che, nel momento di dare inizio alla effettiva costruzione di due strade rurali, usufruendo dei tracciati di trazzere, siamo stati costretti ad arrestarci non avendo la Corte dei conti riconosciuto che alcune delle opere da compiere ricadessero nelle disposizioni della legge che avevamo approvato. Da tale stato di cose discende l'esigenza di apportare delle modifiche alla legge del 1949, tali da consentire agli uffici tecnici ed all'Assessorato — che poi, in definitiva, sono quelli che devono approvare le opere — la costruzione di queste strade. E' necessario, quindi, rendere più chiara la legge e tenere presente lo spirito di essa, in modo che queste strade possano farsi utilizzando tracciati che non siano esclusivamente quelli delle *ex* regie trazzere.

Pertanto, la Commissione prega il Governo di ritirare il suo emendamento sostitutivo, che avrebbe, indubbiamente, un significato restrittivo.

NAPOLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NAPOLI. Onorevoli colleghi, sono favorevole all'emendamento proposto dal Governo proprio perchè esso è restrittivo. Noi dobbiamo mantenere la legge nell'ambito del sistema e degli scopi per i quali l'abbiamo voluta. Quindi, laddove si dice che le vie da utilizzare devono avere « carattere trazzerale » si dice bene, poichè ci si mantiene nei limiti della legge da noi a suo tempo approvata e che riguarda le trazzere, cioè le vie di esclusiva utilità rurale; diversamente, andremo ad occuparci di strade comunali, di un settore cioè che rientra nella competenza dell'Assessorato per i lavori pubblici. La questione non investe semplicemente un problema di forma, ma, direi, anche di sostanza, perchè l'approntamento e la riattivazione delle strade comu-

nali sono a totale carico della Regione, mentre le vie rurali ricavate dalle trazzere si fanno, si aggiustano, si mettono in ordine, si rendono transitabili anche col contributo parziale dei proprietari limitrofi. Conseguentemente, la parte finale dell'emendamento proposto dal Governo, mi sembra indispensabile, proprio perchè è restrittivo.

PRESIDENTE. Metto ai voti la soppressione delle parole: « ed aventi carattere trazzera », di cui all'emendamento del Governo sostitutivo dell'articolo 1, proposta dalla Commissione.

(Non è approvata)

STARRABBA DI GIARDINELLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STARRABBA DI GIARDINELLI. Se mi è consentito, vorrei fare rilevare che si sarebbe dovuto votare prima l'emendamento sostitutivo proposto dal Governo, e non la soppressione richiesta dalla Commissione dello emendamento stesso...

MONASTERO. Non creiamo precedenti.

STARRABBA DI GIARDINELLI. ...perchè la Commissione, in ultima analisi, ha dichiarato di insistere sul suo testo.

PRESIDENTE. Faccio osservare all'onorevole Starrabba di Giardinelli che la votazione testè fatta è conforme al regolamento e anche ai precedenti legislativi di questa Assemblea. Comunque, essa non muta la sostanza delle cose. L'Assemblea è stata posta di fronte ad un quesito: se si dovesse o no sopprimere l'ultima parte dello emendamento del Governo. La soppressione non è stata approvata; quindi, adesso, si deve procedere alla votazione dell'emendamento presentato dal Governo, in sostituzione dell'articolo 1. Lo metto in votazione.

(E' approvato)

Art. 2.

« Il quarto comma dell'art. 8 della predetta legge è sostituito dal seguente:

« L'importo delle spese generali e degli oneri vari da corrispondere ai concessionari

viene determinato forfettariamente nella misura del 2 per cento dell'importo delle opere, ivi comprese le spese di progettazione. Sono vietate le subconcessioni. »

Comunico che l'Assessore delegato alla bonifica ed alle foreste, onorevole Germanà, ha presentato il seguente emendamento:

sostituire all'articolo 2 il seguente:

Art. 2.

« Il quarto comma dell'articolo 8 della predetta legge è sostituito dal seguente:

« L'importo delle spese generali e degli oneri vari da corrispondere ai concessionari viene determinato forfettariamente nella misura del 2 per cento dell'importo delle opere, ivi comprese le spese di progettazione ».

La Commissione accetta l'emendamento proposto dal Governo in sostituzione dell'articolo 2?

BIANCO. Lo accetta.

PRESIDENTE. Lo pongo ai voti.

(E' approvato)

Art. 3.

« La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione. »

(E' approvato)

Pongo ai voti il titolo del disegno di legge, proposto dalla Commissione: « Modifiche alle norme di cui alla legge regionale 28 luglio 1949, n. 39 ».

(E' approvato)

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Si proceda alla votazione segreta del disegno di legge testè discusso, nel suo complesso.

Chiarisco il significato del voto: pallina bianca, favorevole; pallina nera, contrario.

(Segue la votazione)

Dichiaro chiusa la votazione. Prego i deputati segretari di procedere alla numerazione dei voti.

(I deputati segretari numerano i voti)

Risultato della votazione.

PRESIDENTE. Comunico all'Assemblea il risultato della votazione segreta:

Votanti	61
Favorevoli	41
Contrari	20

(L'Assemblea approva)

Hanno preso parte alla votazione: Adamo Domenico - Adamo Ignazio - Alessi - Ardizzone - Ausiello - Beneventano - Bevilacqua - Bianco - Borsellino Castellana - Caltabiano - Castorina - Colajanni Pompeo - Colosi - Cortese - Cosentino - Costa - Cristaldi - Cuffaro - D'Agata - D'Angelo - Di Càra - Di Martino - Drago - Faranda - Ferrara - Franchina - Franco - Germanà - Guarnaccia - La Loggia - Landolina - Lanza di Scalea - Lo Manto - Lo Presti - Majorana - Marchese Arduino - Marino - Milazzo - Mineo - Monastero - Mondello - Montalbano - Montemagno - Napoli - Nicastro - Omobono - Pantaleone - Papa D'Amico - Petrotta - Potenza - Ramirez - Restivo - Ricca - Romano Giuseppe - Romano Fedele - Russo - Sapienza - Stabile - Starrabba di Giardinelli - Vaccara - Verducci Paola.

E' in congedo: Gentile.

Seguito della discussione del disegno di legge: « Riforma agraria in Sicilia » (401).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Riforma agraria in Sicilia ».

Proseguiamo nell'esame dell'articolo 13 e degli emendamenti ad esso relativi.

Ricordo all'onorevole Assemblea che alla fine della seduta di ieri venne accolta la richiesta, avanzata dalla Commissione per la agricoltura, di rinviare ad oggi la discussione dell'articolo per dar modo alla Commissione stessa di esaminare l'emendamento degli onorevoli Alessi, D'Antoni, Russo, Montema-

gno e Romano Fedele, aggiuntivo all'emendamento presentato, dall'Assessore all'agricoltura ed alle foreste in sostituzione dello articolo 13. Lo pongo, pertanto, in discussione, e per maggiore chiarezza, torno a darne lettura:

aggiungere, al secondo comma dell'emendamento Milazzo sostitutivo dell'articolo 13, il seguente periodo:

« L'usufruttuario continuerà nel diritto di godimento qualora si obbligherà ad eseguire le trasformazioni imposte dal piano con rinuncia ad ottenerne il rimborso dal proprietario. »

Invito l'onorevole Alessi, primo firmatario, a dare ulteriori chiarimenti sull'emendamento in esame.

ALESSI. Avevo esposto ieri sera le ragioni che mi avevano indotto alla presentazione dell'emendamento in favore degli usufruttuari che avessero preso, o per la modestia delle somme da impegnare come preventivo del piano (generale o particolare che sia, non ricordo bene in questo momento) o perchè la durata dell'usufrutto consentiva loro di impegnare maggiori fondi, l'iniziativa di approntare le spese per l'attuazione del piano, secondo le finalità della legge e secondo le finalità specifiche del piano stesso. In questo caso — torno oggi a ripetere — la risoluzione in tronco dei rapporti dei terzi con il proprietario, e cioè la soppressione dei diritti di godimento degli usufruttuari, come drastica iniziativa legislativa, non avrebbe una giustificazione, in quanto l'esigenza di salvaguardare quei fini della legge che operano *ex necesse* — risoluzione od altro — sarebbe, in un certo senso, mitigata dall'iniziativa dell'usufruttuario di affrontare le spese per le trasformazioni.

Come osservazione a tale mio ordine di idee, si è prospettato — e ciò, io ritengo, potrebbe fare parte di un emendamento aggiuntivo al mio — il caso in cui l'usufruttuario non adempia agli obblighi che si sia assunti; e si è fatto rilevare che, in tale eventualità, l'Ufficio avrebbe dovuto applicare al proprietario la sanzione dell'espropria, dello spossamento del fondo. In altri termini, il proprietario, il quale, se avesse avuto la notifica di legge e non vi avesse ottemperato avrebbe dovuto sopportare gli oneri della propria inadempienza, sopporterebbe in questo caso lo

onere dell'inadempienza altrui. Ma a tale inconveniente, come poc'anzi ho accennato, potrebbe ovviarsi con un emendamento aggiuntivo al mio, in cui si stabiliscano dei termini in favore del proprietario. Questa è la mia proposta.

Ad ogni modo, con questa mia istanza, io avevo soltanto inteso raccomandare una modificazione dell'articolo 13 diretta a mitigare l'asprezza della legge. Oggi, pertanto, sottoponendo il nostro emendamento all'approvazione dell'Assemblea, dichiaro, anche a nome degli altri firmatari, di essere pronto ad accettare le correzioni, intese a tutelare il proprietario, che qualcuno volesse proporre; la nostra richiesta, più che un carattere politico, perchè non lede le finalità della riforma, ha il carattere di rendere la nostra legge meno contrastante con i diritti costituiti.

NAPOLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NAPOLI. Io ritengo che questo emendamento sia pericolosissimo ed abbia un carattere politico, in quanto incide nel dovere del privato di eseguire la trasformazione e nel diritto delle popolazioni contadine dell'Isola di pretendere che, dopo tante discussioni, la trasformazione venga veramente compiuta. E la sostanza del problema consiste proprio nella seconda parte dell'emendamento proposto dal collega Alessi, perchè, quando si concede all'usufruttuario di mantenere il diritto di godimento purchè si obblighi ad eseguire la trasformazione, e con rinuncia ad ottenere il rimborso delle spese dal proprietario, si stabilisce di fatto che si faranno passare due, tre, quattro, cinque anni perchè venga redatto un pezzo di carta con cui l'usufruttuario si obbliga; dopo di che l'usufruttuario non eseguirà la trasformazione, e, per l'articolo 11 già votato, verrà compiuta la espropriazione in danno del proprietario, anche se è nudo proprietario.

Indipendentemente dai rapporti tra le parti, indipendentemente dalla grave ingiustizia che una decisione in questo senso comporterebbe, avverrà di fatto che la trasformazione non verrà eseguita perchè, psicologicamente, l'usufruttuario non sarà portato a trasformare nulla che non sia di sua proprietà. Conseguentemente, tale pericolosissimo emendamento può portare delle conseguenze gravi, sia dal punto di vista delle trasforma-

zioni, sia dal punto di vista dei rapporti fra le parti.

Senza dire che esso contraddice allo spirito di tutta la legge e non si conforma non solo all'impostazione data in origine dal Governo nel testo originario, ma anche ai vari indirizzi prospettati in tutti gli emendamenti presentati dai diversi gruppi, perchè ognuno di noi ha caldeggiato che l'obbligo della trasformazione sia posto soltanto a carico del proprietario, nuovo o vecchio che sia.

Onde io prego l'Assemblea di non volere tener conto neppure di eventuali ulteriori aggiunzioni od emendamenti ad emendamenti, i quali renderebbero ancora più complicato il problema e riuscirebbero solo a non farlo risolvere mai.

FRANCHINA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCHINA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, io mi dichiaro nettamente contrario all'emendamento Alessi ed altri che, a mio parere, trae la sua origine da una visione non chiara dell'aspetto giuridico del problema.

Nessuna preoccupazione, infatti, può destare l'eventuale risoluzione del diritto di godimento dell'usufruttuario (parliamo del diritto saliente: l'usufrutto) per una serie di ragioni. Prima di tutto, v'è il principio secondo il quale nel più è compreso il meno. Se noi, cioè, abbiamo diritto di intaccare perfino la sostanza della proprietà, evidentemente l'usufrutto, che rappresenta qualcosa di meno, può indiscutibilmente essere risoluto, tanto più che esiste tutta una serie di casi e di esempi, nella nostra legislazione, che dimostra la possibilità della liquidazione di tale diritto (per esempio la « quota uxoria » e tutte quelle disposizioni del codice civile che autorizzano l'erede a pagare con una quota in denaro la quota d'usufrutto). Dal punto di vista costituzionale, inoltre, nessun dubbio dovrebbe avere l'Assemblea che la risoluzione del diritto di usufrutto rientri nell'ambito della riforma agraria. Così come si possono intaccare — lo ripeto — diritti sostanzialmente maggiori, quelli di proprietà, nessuna preoccupazione dovrebbe destare la possibilità di una risoluzione dei diritti di godimento.

Pertanto, sono contrario all'emendamento in esame perchè, come esattamente notava l'onorevole Napoli, l'emendamento Alessi ed

altri è in pieno contrasto con le disposizioni già approvate, con cui abbiamo stabilito che gli obblighi della trasformazione incombono al proprietario. Io non credo che l'Assemblea voglia, anche questa volta, ritornare sulle sue decisioni, approvando un emendamento all'emendamento del Governo ed introducendo questo concetto, il quale, peraltro, praticamente non risolve nessuna delle perplessità prospettate dall'onorevole Alessi. Io ritengo, anzitutto, che non può mai verificarsi l'ipotesi di un usufruttuario, il quale si metta nella condizione di compiere l'imponente opera della trasformazione con quell'alea che è insita nello stesso diritto di usufrutto. Tale diritto, ad esempio, può essere collegato ad una persona giovanissima, sottoposta all'evento futuro, ma certo, della morte: nessuno, quindi, sarebbe disposto a compiere un investimento tanto rilevante, col pericolo di perdere tutte le somme, probabilmente quando le avrà già investite.

NAPOLI. E senza alcun rimborso di quanto avrà speso.

FRANCHINA. Quindi l'ipotesi di una eventuale trasformazione, che sarà sicuramente scartata in partenza dall'usufruttuario, non varrebbe che ad apportare confusione nell'attuazione del piano. Già noi vediamo profilarsi una serie di pericoli per le trasformazioni anche senza queste complicate varianti, questo ballottaggio fra chi dovrà eseguirle.

Se daremo, inoltre, all'usufruttuario la possibilità di mantenere il diritto di godimento, purché si impegni formalmente a compiere la trasformazione, noi avremo spostato i termini della sanzione. Poiché noi abbiamo previsto, nei confronti del proprietario, le gravi sanzioni della perdita del diritto di proprietà sul terreno non trasformato entro i termini stabiliti, è evidente che con l'usufruttuario dovremmo applicare uno stesso peso ed una stessa misura. D'altronde, bisogna anche prevedere l'ipotesi in cui tutta la capacità economica dell'usufruttuario si risolva nel puro diritto di godimento; in tal caso, ove cioè non faccia fronte ai suoi impegni, questi potrà perdere il solo diritto di godimento, ed a me sembra che in una condizione del genere non si possa dare luogo ad una sanzione adeguata, la quale, peraltro, a mio parere, varrebbe soltanto a costituire un ulteriore argomento a favore delle indiscutibili remore che

si frappongono all'esecuzione del piano di trasformazione.

Ritornando, poi, a quello che ho esposto nella seduta di ieri, torno a ripetere che, a mio avviso, il diritto alla risoluzione deve essere richiesto dalla parte e non pronunciato d'ufficio da un organo amministrativo; e questo per una ragione semplicissima: perché ciò non solo comporta la perdita del diritto nell'usufruttuario, il che è da prendersi nella dovuta considerazione, ma importa anche la creazione di un obbligo per chi dovrà pagare all'usufruttuario l'indennità, per la risoluzione del diritto. Ora è evidente che, se non lo richiede, un proprietario che deve compiere la spesa non indifferente dell'opera di trasformazione, probabilmente non è in grado di affrontare anche il pagamento dell'indennità. Per quale ragione, in tal caso, dichiarare incompatibile il rapporto? Ci sarà sempre una maniera, nei limiti del « tanto quanto » tra le parti, che consentirà all'organo amministrativo di adeguare il rapporto, tenendo presenti il vantaggio dell'usufruttuario e l'onere per il proprietario, sì da rendere equo e giusto il rapporto stesso, rispetto alla nuova situazione.

Quindi, la dichiarazione di incompatibilità, con la conseguente risoluzione del rapporto, dovrebbe essere compiuta soltanto su richiesta di parte. Mi pare che questo non turbi minimamente l'esecuzione del piano, perché — lo ripeto ancora una volta — se le parti si trovano d'accordo su rapporti di natura strettamente privata, ciò non potrà mai costituire una ragione ostativa nell'esecuzione della trasformazione. Che le parti si siano messe d'accordo non toglie che il proprietario, il soggetto obbligato alla trasformazione debba eseguire la trasformazione stessa. Se non la esegue, perde naturalmente il diritto alla proprietà, in virtù delle sanzioni previste nell'articolo 11.

Se le parti si mettono d'accordo, non vi è alcun bisogno di darne comunicazione, poiché ciò creerebbe un mastodontico lavoro burocratico, spesso inutile. Per sanzionare che la situazione dei rapporti tra proprietario e usufruttuario è rimasta inalterata, che bisogno c'è che sia comunicata all'Assessore, il quale deve dare l'*exequatur*? Il rapporto è stato regolato dalle parti e mi pare che ciò basti. Dove sorge il contrasto, ci sarà o l'adeguamento o la dichiarazione di incompatibilità con la conseguente risoluzione del diritto reale di godi-

mento, nella sola ipotesi in cui il proprietario ne faccia richiesta, perchè, nello stesso tempo, non si possono imporre due vincoli, uno al proprietario di pagare un'indennità alla quale può darsi che non sia in grado di sopportare, e l'altro all'usufruttuario di perdere il diritto senza che alcuno gli abbia mai richiesto una dichiarazione di tal genere. L'adeguamento sarà sempre possibile nei limiti di un equo rapporto economico: non per nulla vi sono gli organi tecnici che devono studiare la situazione dell'usufruttuario e del proprietario nella ipotesi di una trasformazione che vada regolata da un punto di vista particolare. Chiedo, pertanto, che l'Assemblea voti contro l'emendamento Alessi.

CRISTALDI, *relatore di minoranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRISTALDI, *relatore di minoranza*. Onorevoli colleghi, non ritengo che la questione debba porsi nei termini in cui è stata portata dal collega Franchina e dal collega Napoli.

Innanzitutto: costituirebbe, questo emendamento, motivo di remora all'esecuzione dei piani? A mio avviso no, perchè non c'è nessuna deroga ai termini obbligatori già fissati da noi nella nostra legge in ordine all'esecuzione dei piani.

Seconda questione: è questa una disposizione equa? A mio avviso sì, perchè, a parte la questione che l'usufruttuario possa trovare conveniente...

NAPOLI. Senza rimborso?

CRISTALDI, *relatore di minoranza*. Lasci che chiarisca il mio pensiero... possa trovare conveniente eseguire la trasformazione per aumentare il cespite sul quale esercita l'usufrutto, evidentemente la rinuncia ad ottenere il rimborso dal proprietario è un non senso perchè nessun usufruttuario — il quale non ha certezza della durata del proprio diritto, in quanto collegato ad un evento, la vita, che non è mai certo nella sua durata — può effettuare una trasformazione con rinuncia alla indennità. Allora, questa parte la toglierei e lascerei, onorevole Napoli, esclusivamente quanto dispone la legge per simili casi.

Ma io vorrei dire che c'è una questione di giustizia, che può porsi nei confronti dell'usufruttuario. Non bisogna dimenticare che sono previste delle sanzioni per coloro i quali non

eseguono i piani, che possono portare alla espropriazione dell'oggetto sul quale grava l'usufrutto; ed allora l'usufruttuario può essere posto nella condizione di perdere il suo diritto di usufrutto per colpa dell'inadempienza del proprietario. Possiamo noi escludere la possibilità che l'usufruttuario conservi la proprietà che è oggetto del suo usufrutto sostituendosi al proprietario ed adempiendo agli obblighi della legge?

BIANCO. Rovesciamo la posizione.

CRISTALDI, *relatore di minoranza*. Rovesciamola. L'usufrutto, del resto, non costituisce un obbligo dell'usufruttuario, costituisce un diritto, una facoltà; stabilire, quindi che l'usufruttuario, ha questa facoltà e che, ove occorra, ove lo ritenga conveniente, la eserciti, mi pare non possa costituire remora, in quanto non vi sarebbe alcuna violazione ai termini dell'esecuzione del piano previsti dalla legge.

Per questo motivo sono del parere che lo emendamento dell'onorevole Alessi debba essere approvato dopo avervi soppresso le parole: « con rinuncia ad ottenerne il rimborso dal proprietario », lasciando, cioè, che sotto questo aspetto possano applicarsi in Sicilia le vigenti disposizioni di legge in materia.

PRESIDENTE. Prego la Commissione di esprimere il suo parere.

PAPA D'AMICO, *Presidente della Commissione*. Data la delicatezza dell'argomento e, anche, la difficoltà di una diversa formulazione dell'articolo, la Commissione chiede che la seduta venga sospesa per quindici minuti.

FRANCHINA. Rinviamo, invece, la discussione di questo articolo e passiamo all'articolo 19.

PRESIDENTE. La richiesta della Commissione va accolta e, quindi, la seduta è sospesa.

(La seduta, sospesa alle ore 18,20, è ripresa alle ore 20,05)

FRANCHINA. Signor Presidente, perchè non si riprende la discussione?

PRESIDENTE. Il Presidente della Commissione ha chiesto ancora qualche minuto di tempo.

FRANCHINA. Allora si sospenda la seduta; così si ha la sensazione esatta...

PRESIDENTE. La Commissione è un organo dell'Assemblea e può chiedere il tempo per formulare un emendamento.

FRANCHINA. Io non insorgo contro il desiderio manifestato dalla Commissione, ma mi pare che non sia decoroso che l'Assemblea, riunita, attenda. Si sospenda la seduta per altri cinque minuti, in modo da dare il tempo alla Commissione; quando essa sarà pronta, riprenderemo la seduta, altrimenti stiamo come dei bambini in attesa del professore!

PRESIDENTE. Si riprende la discussione. Comunico all'Assemblea che la maggioranza della Commissione ha modificato l'articolo proposto in sostituzione dell'emendamento Milazzo e conseguentemente dell'originario articolo 13 (annunciato nella seduta precedente) ed ha presentato, in sua vece, il seguente testo:

Art. 13.

Rapporti pendenti.

« Entro sessanta giorni dall'approvazione definitiva del piano particolare, il proprietario e gli eventuali titolari di diritti di usufrutto, uso od abitazione sul fondo sono tenuti a presentare all'approvazione dell'Assessore dell'agricoltura e delle foreste l'atto con cui modificano i loro rapporti al fine di adeguarli al piano e di agevolarne l'esecuzione.

Ove sia decorso infruttuosamente il termine anzidetto, ovvero l'Assessore dell'agricoltura e delle foreste dichiara con suo decreto che la nuova regolamentazione dei rapporti è incompatibile con l'esecuzione del piano, l'usufrutto, l'uso o l'abitazione si intendono risolti di pieno diritto, salva agli interessati la liquidazione delle loro ragioni, che rimangono garantite sul fondo.

L'avvenuta risoluzione è attestata dall'Assessore all'agricoltura ed alle foreste con certificato da annotarsi, a norma dell'articolo 2655 codice civile, a margine della trascrizione degli atti costitutivi dei diritti sopraindicati.

L'annotazione non può avere luogo senza la prova dell'avvenuta liquidazione.

In tal caso l'Assessore dell'agricoltura e delle foreste, ove le parti non abbiano proceduto d'accordo alla detta liquidazione entro

trenta giorni dalla scadenza del termine e dalla comunicazione del decreto di cui al secondo comma, determina, con suo decreto, la rendita da corrispondersi provvisoriamente agli interessati.

Entro sessanta giorni dalla notificazione di detto decreto le parti possono adire l'Autorità giudiziaria per la liquidazione delle loro ragioni.

I diritti derivanti da contratti di locazione, mezzadria, colonia parziaria e compartecipazione, nonchè da concessioni a qualsiasi titolo a favore di cooperative, sono regolati dal comma primo del presente articolo, sempre che si appalesi la necessità dell'adeguamento al piano ed il rapporto pendente non si renda incompatibile con l'attuazione del piano stesso.

Decorso il termine di cui al primo comma, l'Assessore, con suo decreto, dichiara se la nuova regolamentazione o in mancanza, la continuazione dei rapporti sia compatibile con l'esecuzione del piano. Ove ne riconosca la compatibilità approva la nuova regolamentazione dei rapporti o la determina. Se dichiara la incompatibilità, i rapporti di cui al settimo comma si intendono risolti di pieno diritto.

Nessun indennizzo è dovuto per effetto dell'anticipata risoluzione, fermo il diritto per gli interessati di essere indennizzati delle migliorie a norma di legge o di contratto.

I titolari di diritti derivanti dai contratti di cui al comma settimo possono, nel termine di un mese dal decreto dell'Assessore dell'agricoltura e delle foreste, dichiarare che intendono recedere dal rapporto con effetto dalla fine dell'annata agraria in corso.

Ove esistano altri diritti reali o personali di godimento e le parti non abbiano provveduto a norma del primo comma, ovvero sia intervenuto il decreto di cui al secondo comma del presente articolo, all'esecuzione del piano provvede l'Ente per la riforma agraria in Sicilia con l'osservanza delle norme di cui al comma terzo e seguenti dell'articolo 11 della presente legge. »

FRANCHINA. Signor Presidente, ci consenta qualche minuto perchè alcuni deputati dobbiamo presentare una domanda di sospensiva.

PRESIDENTE. Onorevole Franchina, devo ricordarle che due deputati del suo gruppo mi avevano assicurato l'adesione del gruppo stesso a questo nuovo emendamento.

FRANCHINA. Ma due deputati non potevano vincolare la volontà degli altri componenti del gruppo, i quali ignoravano la nuova formulazione data all'articolo.

PRESIDENTE. Onorevole Franchina, lasci che prima l'emendamento venga illustrato e, poi, se ella volesse insistere nella richiesta di sospensiva, la metterò ai voti.

FRANCHINA. Se mi sarà consentito di chiedere la sospensiva dopo che l'emendamento sarà stato illustrato e senza che l'onorevole La Loggia venga a citare le disposizioni del regolamento per sostenere la preclusione, soprassedo, per il momento sulla mia istanza.

PRESIDENTE. La sospensiva potrà essere chiesta da lei anche a discussione iniziata. Non v'è preclusione.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Papa D'Amico, per dare ragione di questo nuovo emendamento.

PAPA D'AMICO, *Presidente della Commissione*. E' bene che nell'illustrare l'emendamento ne rileggo il testo, perchè l'Assemblea possa seguire con attenzione e comprensione le ragioni che hanno indotto la Commissione a stabilire, con esso, una determinata disciplina.

Dice l'emendamento: « Entro 60 giorni dall'approvazione definitiva del piano particolare, il proprietario e gli eventuali titolari di diritti di usufrutto, uso od abitazione sul fondo sono tenuti a presentare all'approvazione dell'Assessore per l'agricoltura e le foreste l'atto con cui modificano i loro rapporti al fine di adeguarli al piano e di agevolarne l'esecuzione. »

In quanto il piano di modifica e l'esecuzione di questo piano possa comportare una diversa regolamentazione dei rapporti che intercorrono tra il proprietario e l'usufruttuario, questo comma prevede che, entro un determinato tempo, gli interessati si mettano d'accordo per modificare, tali rapporti allo scopo di adeguarli al piano ed agevolare l'esecuzione del piano stesso. Questa norma riguarda una ipotesi che non credo si verificherà spesso. Comunque, è necessario prevedere che un accordo volontario tra le parti possa intercorrere; ma, siccome questo accordo non può lasciarsi *ad libitum* delle parti, è stato posto un termine entro il quale si debbono decidere: o si accordano, ed allora va bene, o

non si accordano, ed allora interviene il secondo comma, il quale stabilisce: « Ove « sia decorso infruttuosamente il termine anzidetto, ovvero l'Assessore per la agricoltura e foreste dichiara con suo decreto « che la nuova regolamentazione dei rapporti « è incompatibile con l'esecuzione del piano, « l'usufrutto, l'uso o l'abilitazione si intendono « no risolti di pieno diritto, salva agli interessati la liquidazione delle loro ragioni, « che rimangono garantite sul fondo. »

Nel precedente emendamento della Commissione questo secondo comma era meno preciso, in quanto era detto: « si intendono « risolti di pieno diritto salva agli interessati « sati la liquidazione delle loro ragioni ». Però la Commissione ha avvertito che in questo modo si comprometteva e si pregiudicava molto l'interesse dell'usufruttuario, in quanto questi avrebbe visto trasformato un suo diritto garantito, in un diritto di obbligazione personale, che è un diritto meno garantito.

Nel terzo comma è detto: « L'avvenuta risoluzione è attestata dall'Assessore per la « agricoltura e le foreste con un certificato da « annotarsi a norma dell'articolo 2655 codice civile, a margine della trascrizione degli « atti costitutivi dei diritti sopra indicati. »

Cosicchè la risoluzione di diritto di questi rapporti va annotata nel registro delle trascrizioni; però: « L'annotazione non può avere luogo » — continua l'emendamento — « senza la prova dell'avvenuta liquidazione. »

In questo modo la Commissione avrebbe trovato il mezzo di garantire agli usufruttuari la liquidazione dei loro rapporti, perchè sarebbe stato veramente ingiusto che un diritto di usufrutto dovesse essere estinto, risolto o trasformato senza una adeguata garanzia. In questo modo, al piano non si verranno ad opporre ostacoli, inquantocchè il diritto di usufrutto, se ostacola la esecuzione del piano, viene risolto di diritto; però, il contenuto di questo diritto di usufrutto viene ad essere trasformato in una obbligazione personale (la liquidazione d'accordo) che è garantita sul fondo stesso.

L'annotazione che dovrebbe essere fatta sui registri della trascrizione, accanto alla trascrizione degli atti originari costitutivi di questi diritti, non potrà aver luogo se non quando si darà all'Ufficio delle trascrizioni la prova che la liquidazione dell'usufrutto si sia già verificata.

L'emendamento così prosegue: « In tal caso l'Assessore per l'agricoltura e le foreste, ove le parti non abbiano preceduto d'accordo alla detta liquidazione entro trenta giorni dalla scadenza del termine e della comunicazione del decreto di cui al secondo comma, determina, con suo decreto, la rendita da corrispondersi provvisoriamente agli interessati. »

« Entro sessanta giorni dalla notificazione di detto decreto le parti possono adire la Autorità giudiziaria per la liquidazione delle loro ragioni. »

La seconda parte dell'emendamento proposto dalla Commissione riguarda, invece, altri diritti; mentre, finora, si è parlato di diritti reali di godimento, ora si parla di diritti di obbligazione e di tutti gli altri rapporti pendenti che possono esserci e che non sono diritti reali. Ed allora per questo si è detto: « I diritti derivanti da contratti di locazione, mezzadria, colonia parziaria e compartecipazione, nonché da concessioni a qualsiasi titolo a favore di cooperative, sono regolati dal comma primo del presente articolo, sempre che si appalesi la necessità dello adeguamento al piano ed il rapporto pendente non si renda incompatibile con l'attuazione del piano stesso. »

« Decorso il termine di cui al primo comma », (perché i termini del primo comma dominano tanto i diritti reali di godimento quanto questi diritti personali di locazione, mezzadria, colonia parziaria, etc.) « l'Assessore con suo decreto, dichiara se la nuova regolamentazione o, in mancanza, la continuazione dei rapporti sia compatibile con l'esecuzione del piano. Ove ne riconosca la compatibilità approva la nuova regolamentazione dei rapporti o la determina. Se dichiara la incompatibilità, i rapporti di cui al settimo comma si intendono risolti di pieno diritto. »

« Nessun indennizzo è dovuto per effetto dell'anticipata risoluzione, fermo il diritto per gli interessati di essere indennizzati delle migliorie a norma di legge o di contratto. »

In sostanza, il concetto è che nessun indennizzo è dovuto tranne quello che si riferisce alle migliorie.

« I titolari di diritti derivanti dai contratti di cui al comma settimo possono, nel termine di un mese dal decreto dell'Assessore per l'agricoltura e le foreste, dichiarare che intendono recedere dal rapporto

« con effetto dalla fine dell'annata agraria in corso. »

Poiché la modifica comporta degli oneri viene lasciata a costoro la facoltà di recedere dal contratto.

« Ove esistono altri diritti reali o personali di godimento e le parti non abbiano provveduto a norma del primo comma, ovvero sia intervenuto il decreto di cui al secondo comma del presente articolo, alla esecuzione del piano provvede l'Ente per la riforma agraria in Sicilia con l'osservanza delle norme di cui al comma terzo e seguenti dell'articolo 11 della presente legge. »

In sostanza, questo emendamento si compone di due parti che devono essere sottoposte alla vostra attenzione separatamente: l'una, che si riferisce ai diritti reali di uso, abitazione e usufrutto; l'altra che si riferisce ai rapporti personali, mezzadria, compartecipazione, locazione, etc..

Per la prima parte, credo che, in sostanza, non ci siano delle profonde diversità di vedute; invece, credo che ci siano delle impostazioni di pensiero diverse per quel che si riferisce alla seconda parte, cioè a quella parte che riguarda i rapporti personali di mezzadria, di locazione, di compartecipazione, etc.... Cosicché io penserei (mi permetto di sottoporre all'onorevole Presidente questa mia proposta) di cominciare a discutere lo emendamento sino alla parte per la quale io credo che sarà più facile incontrare il consenso dei colleghi, cioè quella parte che riguarda i diritti di uso, di abitazione e di usufrutto, per discutere poi, separatamente, la parte che si riferisce ai diritti personali di locazione etc..

MONTALBANO, *relatore di minoranza*. Chiedo di parlare per la minoranza della Commissione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTALBANO, *relatore di minoranza*. Poco fa è stata concessa un'ora circa di sospensione, affinché la Commissione esaminasse tutto l'articolo 13 in relazione ai vari emendamenti. Ora la Commissione ha avuto soltanto il tempo di esaminare la prima parte dell'articolo 13 e la prima parte dei vari emendamenti; non ha, cioè, esaminato la parte che riguarda i diritti personali di locazione, di mezzadria, di affitto, etc..

E allora l'accordo, di cui parla il Presidente, è vero entro certi limiti, cioè a dire non è condizionato nel senso preciso della parola, è condizionato semplicemente nel senso che un esame completo di tutto l'articolo non c'è stato.

Quindi, possiamo essere d'accordo nell'esaminare i primi tre comma, nell'esaminarli semplicemente, in se stessi; ma non in rapporto a quello che sarà l'intero articolo 13. Non che non siamo d'accordo, o che non saremo d'accordo, ma potremmo non essere di accordo.

Noi abbiamo l'interesse, anche politico, di sapere come dobbiamo votare i primi tre comma nel caso in cui, per esempio, si dovesse decidere, da parte della maggioranza della Commissione o da parte dei vari colleghi della Assemblea o del Governo stesso, un atteggiamento che fosse tale da pregiudicare il diritto dei lavoratori, cioè dei mezzadri, compartecipanti, coloni o concessionari, di coloro, cioè, che, per il momento, hanno il possesso del terreno.

E' per questa ragione che, poco fa, il collega Franchina, preoccupato da queste nuove modifiche — che sono relative non a tutto l'articolo 13 ma ad una parte soltanto di esso — proponeva una sospensiva.

Questo lo dico anche a chiarimento di quanto ha detto l'onorevole Papa D'Amico, con il quale, per l'esposizione fatta, non sono in dissenso; quello che egli ha detto è esatto, così come è esatto quello che ho detto io.

Stanto così le cose, è l'Assemblea che deve decidere sul da fare; ma, poichè so che sarà presentata una richiesta di sospensiva, ritengo che questa richiesta debba essere accolta.

RESTIVO, *Presidente della Regione*. Così si va di sospensiva in sospensiva!

CRISTALDI, *relatore di minoranza*. Chiedo di parlare per fatto personale.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRISTALDI, *relatore di minoranza*. Signor Presidente, devo precisare, per la mia responsabilità, che, pur essendo componente della Commissione per l'agricoltura, non sono stato interpellato sull'emendamento e non ho espresso, quindi, alcun parere.

RESTIVO, *Presidente della Regione*. Forse perchè non ha partecipato ai lavori.

PAPA D'AMICO, *Presidente della Commissione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAPA D'AMICO, *Presidente della Commissione*. Mi dispiace che l'onorevole Cristaldi abbia fatto una osservazione da cui si possa desumere che vi sia stata una mancanza di riguardo alla sua persona e alla sua responsabilità. Non credo che non sia stato invitato; la Commissione, durante la sospensione, è rimasta a questo tavolo e ha discusso l'articolo anche con il concorso di altri onorevoli colleghi che non ne fanno parte. Quindi, si è discusso alla presenza di tutti. L'onorevole Cristaldi non ha voluto partecipare alla discussione: avrà avuto le sue buone ragioni; ma non dica che non è stato invitato. (*Commenti*)

CRISTALDI, *relatore di minoranza*. Non sono stato invitato.

PAPA D'AMICO, *Presidente della Commissione*. Comunque, non vi è stata una mancanza di riguardo nei suoi confronti. Credo di avere espresso, nella mia esposizione, non soltanto il mio pensiero, ma anche quello di tutta la Commissione, da quello dell'onorevole Montalbano a quello dell'onorevole Starrabba di Giardinelli, cioè da un estremo all'altro.

PRESIDENTE. Comunico all'Assemblea che gli onorevoli Franchina, Nicastro, Cuffaro, Di Cara, Omobono, Colosi, Mineo, Ausiello, Cortese, Pantaleone, Mare Gina e Potenza hanno chiesto la sospensiva sul nuovo emendamento sostitutivo dell'articolo 13, presentato dalla Commissione per l'agricoltura e l'alimentazione.

FRANCHINA. Chiedo di parlare per dar ragione della nostra richiesta di sospensiva.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCHINA. Signor Presidente, il mio gruppo ha presentato una richiesta di sospensiva, perchè è evidente che su un articolo che ha importato una discussione tanto ampia, si da assorbire ben tre sedute dell'Assemblea, non si possa dar luogo a delle improvvisazioni.

Io non escludo che, di fronte ad un ampio esame dell'emendamento — che peraltro non abbiamo avuto distribuito — si possa essere d'accordo sulla soluzione data al primo rap-

porto in contestazione, relativo, cioè, ai diritti reali di godimento.

Ma è evidente che il nostro contrasto diventa sempre più irriducibile perchè, mentre la maggioranza della Commissione pone un problema di natura semplicemente giuridica (il che interessa anche noi, tanto è vero che abbiamo largamente partecipato al dibattito in ordine al regolamento di questi rapporti concernenti i diritti reali di godimento), il mio gruppo si preoccupa maggiormente della natura politica dell'articolo in discussione.

Ora, a parte la mancata conoscenza di alcune modifiche apportate all'ultima ora allo articolo 13, che possono importare eventuali spostamenti di termini per l'esecuzione del piano di trasformazione — tra cui quella che non si può dar luogo all'inizio della trasformazione se non si è prima trascritto l'atto attestante l'avvenuta liquidazione — occorre, evidentemente, che il mio gruppo e tutti i deputati possano esaminare con maggiore oculatezza il testo presentato.

Sono contrario, altresì, alla proposta fatta dall'onorevole Papa D'Amico, di discutere separatamente i primi tre comma, perchè, come ho avuto occasione di far presente ieri, a me pare che l'aver spostato e posto in discussione prima i rapporti pendenti sotto il profilo della regolamentazione dei diritti reali di godimento, nasconda chiaramente qualche cosa che noi non possiamo accettare.

Se, infatti, per avventura, dovesse essere approvata la prima parte dell'articolo 13, che pone l'obbligo della modificazione di questi rapporti, è evidente che in seguito, potremmo sentirci dire dalla maggioranza che, essendosi ammessa la risoluzione obbligatoria dei diritti reali di godimento, a maggior ragione questa risoluzione dovrebbe operare di pieno diritto anche per i rapporti contrattuali tra lavoratori e proprietari. La nostra richiesta di sospensiva tende appunto a far sì che si abbia una esatta cognizione dell'articolo che dovrà essere votato. Vogliamo sapere se le modifiche apportate in ordine a questo attestato di risoluzione possano dar luogo ad un arresto della trasformazione. Non è stato posto alcun termine al pronunciato dell'organo esecutivo, mentre è stato posto un termine alle parti, che non esiterei a qualificare di prescrizione *sui generis*: il che, secondo il nostro Codice, è veramente rivoluzionario, nel senso deteriore della parola, perchè non esiste alcuna prescrizione di diritti.

Anche quelle presuntive prevedono termini di anni; qui si vuol fulminare la risoluzione di un diritto, prevedendone la decadenza per inattività ciò, grosso modo, nonostante il pagamento di una indennità, potrebbe essere equiparato alla prescrizione.

NAPOLI. Si perde il diritto alla libertà e si va all'ergastolo in soli tre giorni.

FRANCHINA. Se si ammazza una persona o si commette un attentato.

Comunque, signor Presidente, ritengo che, data l'importanza dell'argomento, la richiesta di sospensiva debba essere accolta perchè ogni deputato ha il diritto di votare con piena cognizione di causa.

NICASTRO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICASTRO. Chiarisco che la sospensiva da noi chiesta deve intendersi come una breve sospensione della seduta, perchè si possa concordare un nuovo testo da approvarsi nella seduta stessa.

PRESIDENTE. Abbiamo già visto che la precedente sospensione della seduta non ha recato giovamento alla discussione, perchè non si è riusciti a trovare una formulazione concordata.

Metto, quindi, ai voti la richiesta di sospensiva.

(Non è approvata)

COSTA. Vorremmo almeno conoscere il testo dell'emendamento per sapere che cosa votiamo.

CRISTALDI, *relatore di minoranza*. Chiedo di parlare per mozione d'ordine.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRISTALDI, *relatore di minoranza*. Signor Presidente, rivolgo la viva preghiera che a tutti i deputati sia distribuito, ai termini del regolamento, il testo dell'emendamento.

PRESIDENTE. Allora si sospenda la seduta per dar modo agli uffici di copiare e di distribuire l'emendamento.

(La seduta, sospesa alle ore 20,30, è ripresa alle ore 21,20)

PRESIDENTE. Chiedo agli onorevoli deputati che ieri sera hanno chiesto la votazio-

ne a scrutinio segreto sul primo, secondo e terzo comma dell'emendamento Milazzo sostitutivo dell'articolo 13, se insistono sulla loro richiesta.

FRANCHINA. Rinunziamo.

MILAZZO, *Assessore all'agricoltura ed alle foreste*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MILAZZO, *Assessore all'agricoltura ed alle foreste*. Ritiro l'emendamento sostitutivo dell'articolo 13, da me presentato nella seduta precedente, ed aderisco al nuovo emendamento sostitutivo presentato dalla Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo allora, all'esame dei singoli comma dell'emendamento sostitutivo dell'articolo 13, proposto dalla Commissione. Rileggo il primo comma:

« Entro sessanta giorni dall'approvazione definitiva del piano particolare, il proprietario e gli eventuali titolari di diritti di usufrutto, uso od abitazione sul fondo sono tenuti a presentare all'approvazione dell'Assessore dell'agricoltura e delle foreste l'atto con cui modificano i loro rapporti al fine di adeguarli al piano e di agevolarne l'esecuzione. »

NAPOLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NAPOLI. Propongo di sopprimere, nel primo comma, le parole: « sul fondo », perchè sono superflue.

PRESIDENTE. Il Governo è d'accordo?

LA LOGGIA, *Assessore alle finanze*. D'accordo.

MILAZZO, *Assessore all'agricoltura ed alle foreste*. D'accordo.

PRESIDENTE. La Commissione consente?

PAPA D'AMICO, *Presidente della Commissione*. Bisogna precisare a che cosa si riferiscono questi diritti.

NAPOLI. Ma l'articolo parla di rapporti pendenti: è intuitivo.

LA LOGGIA, *Assessore alle finanze*. Il termine generico di rapporti comprende tutto.

BIANCO. La Commissione insiste sul suo testo, ritenendolo più chiaro. L'abitazione de-

ve essere nel fondo, poichè se non vi fosse, non vi sarebbe alcun obbligo.

PRESIDENTE. L'emendamento non sarebbe peraltro, ammissibile, perchè non presentato nelle forme regolamentari.

NAPOLI. Signor Presidente, facciamo questioni di sostanza e non di forma o di procedura. Il testo dell'emendamento sostitutivo ci è stato distribuito or ora! Se è necessario, si sospenda per altri cinque minuti. Qui nessuno vuol far tranelli. Mi rimetto, comunque, alla decisione del Presidente.

CRISTALDI, *relatore di minoranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRISTALDI, *relatore di minoranza*. Signor Presidente, vi è spesso in campagna un'abitazione che non è nel fondo, ma serve il fondo. Esempio tipico: la masseria; la trasformazione non si effettua nel fondo in cui essa si trova, perchè attorno alla masseria il terreno è migliorato, ma si effettua in un altro fondo. Quindi, in questo caso l'abitazione serve il fondo stesso, in quanto permette ai contadini di abitare in un posto adatto per lavorare. Pertanto, la modifica suggerita dall'onorevole Napoli porta un chiarimento sostanziale, che non è, come dice l'onorevole Bianco, superfluo, in quanto, nel caso da me esemplificato, l'abitazione, pur non essendo nel fondo, serve il fondo. Siccome questo avviene spesso, e potrei dire quasi sempre, mi pare che l'osservazione dell'onorevole Napoli abbia una portata sostanziale e che, pertanto, sia da accogliere.

PRESIDENTE. L'onorevole Napoli insiste nel suo emendamento?

NAPOLI. Sì, insisto, anche perchè ho le mie ragioni.

PRESIDENTE. Allora la prego di formularlo per iscritto e di presentarlo ai sensi del regolamento interno.

NAPOLI. Provvedo subito.

FRANCHINA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCHINA. Ho chiesto di parlare per una questione pregiudiziale. Noi abbiamo presentato, nella seduta di ieri, un emendamento che è, indiscutibilmente, più radicale del te-

sto governativo e di quello della Commissione. Non vediamo, quindi, la ragione per cui si debba votare sul testo della Commissione, e chiediamo che la votazione avvenga sul nostro emendamento; se, poi, esso non dovrebbe essere approvato, allora si dovrebbe passare all'emendamento che gli è più vicino.

PRESIDENTE. Poichè l'onorevole Franchina ha richiamato in vita il suo emendamento che pareva assorbito dal testo rielaborato dalla Commissione, se egli insiste, io non posso fare altro che accogliere la sua richiesta.

STARRABBA DI GIARDINELLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STARRABBA DI GIARDINELLI. Signor Presidente, io non posso aderire alla sua interpretazione del regolamento....

FRANCHINA. Lei può protestare quanto vuole, ma ormai, il Presidente ha deciso!

STARRABBA DI GIARDINELLI. Io parlo al Presidente dell'Assemblea e all'Assemblea per essere ascoltato; credo che tutti ci comportiamo in questo modo.

Vorrei ricordare all'onorevole signor Presidente (non so se ieri sera era in Aula quando si parlava di questo articolo) che, quando abbiamo esaminato l'articolo 13, si è scelto l'emendamento da trattare e discutere prima. Ieri sera si è avuta una vera e propria discussione generale su quel testo, sul quale il Presidente, onorevole Cipolla, che dirigeva i lavori, aveva iniziato la discussione. (*Dissensi a sinistra*)

Quindi, mentre si discute un emendamento....

NICASTRO. Gli emendamenti si votano nell'ordine stabilito dal regolamento.

PRESIDENTE. Onorevole Nicastro, la prego di stare al suo posto e di non interrompere l'oratore.

STARRABBA DI GIARDINELLI.... mentre si discute di un emendamento, non si può cominciare la discussione di un secondo emendamento. Bisogna prima esaurire la prima e, dopo la votazione dell'emendamento discusso — che nel nostro caso è già in discussione da due giorni — si procede alla discussione dell'altro, nell'eventualità del mancato ac-

coglimento del primo. Se lei, signor Presidente, lo ritiene opportuno, questa mia richiesta dovrebbe essere accolta prima ancora che l'Assemblea riprenda l'esame di questo emendamento. Ammetto che il Presidente possa accettare una richiesta come quella dell'onorevole Franchina al momento di scegliere lo emendamento da esaminare per primo; ma questo è in discussione da due giorni e, quindi, dovremmo esaurirlo.

Pertanto, sono contrario alla proposta di accantonare, dopo due giorni di discussione, questo emendamento per discutere uno nuovo.

NICASTRO. Votare, non discutere. E' diverso.

PRESIDENTE. La risoluzione di ieri sera non portò ad alcuna conclusione pratica, tanto è vero che stasera la Commissione ha presentato un altro emendamento che è diverso da quello che formò oggetto della decisione di ieri sera. Quindi, si riprenda l'emendamento che era stato accantonato e che ora, per l'intervento dell'onorevole Franchina, ha la sua ragion d'essere.

STARRABBA DI GIARDINELLI. Per votare?

PRESIDENTE. Sì, per votare.

STARRABBA DI GIARDINELLI. Allora siamo d'accordo.

FRANCHINA. Chiediamo che la votazione abbia luogo comma per comma e per appello nominale.

(*La richiesta è appoggiata*)

PRESIDENTE. Rileggo il primo comma dell'emendamento sostitutivo dell'articolo 13, presentato nella seduta precedente dagli onorevoli Franchina, Nicastro, Bosco, Omobono, Semeraro, Di Cara e Mare Gina:

« Approvato definitivamente il piano particolare, il proprietario e gli eventuali titolari di diritti di usufrutto, uso od abitazioni sul fondo sono tenuti, ove occorra, a modificare di accordo i loro rapporti al fine di adeguarli al piano e di agevolarne l'esecuzione. »

ALESSI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALESSI. Per quanto non sia stato detto esplicitamente dal nostro Presidente, mi pa-

re che sia indubbio che il votare contro questo primo comma dell'emendamento proposto dall'onorevole Franchina ed altri non precluda l'approvazione del primo comma di altri emendamenti sostitutivi dell'articolo 13, che trattano la stessa materia e la risolvano, se non identicamente, in modo molto simile.

Quindi, dichiaro di votare contro, ma in quanto non ci sia dubbio da parte della Presidenza che la questione sarà riproposta in sede di votazione del primo comma dell'articolo 13 proposto dalla Commissione.

FRANCHINA. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCHINA. Dichiaro di votare favorevolmente all'emendamento, senza che questo possa minimamente costituire pregiudizio per le altre formulazioni, perchè tra esse e il nostro emendamento c'è una differenza sostanziale: nel nostro emendamento è prevista l'eventualità dell'accordo « ove occorra », mentre nell'altro l'accordo è posto come obbligatorio.

PRESIDENTE. Devo ricordare ai colleghi che, al principio della discussione dei singoli articoli, si stabilì che la votazione di un emendamento non avrebbe costituito preclusione alla votazione di altri emendamenti di contenuto analogo.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Si proceda alla votazione per appello nominale del primo comma dello emendamento Franchina ed altri, sostitutivo dell'articolo 13.

Procedo, pertanto, all'estrazione a sorte del nominativo del deputato da cui avrà inizio l'appello nominale: risulta estratto il nominativo del deputato Castrogiovanni.

Chiarisco il significato del voto: sì, favorevole; no, contrario.

Prego il deputato segretario di procedere all'appello, cominciando dal deputato Castrogiovanni.

BENEVENTANO, segretario, fa l'appello.

Rispondono sì: Adamo Ignazio - Ausiello - Bonfiglio - Bosco - Colajanni Pompeo - Colosi - Cortese - Costa - Cristaldi - Cuffaro - D'Agata - Di Cara - Franchina - Lo Presti - Mare

Gina - Marino - Mineo - Mondello - Montalbano - Nicastro - Omobono - Pantaleone - Potenza - Taormina.

Rispondono no: Adamo Domenico - Alessi - Beneventano - Bevilacqua - Bianco - Cacopardo - Caligian - Caltabiano - Castiglione - Castorina - Castrogiovanni - Cosentino - D'Angelo - Drago - Faranda - Franco - Germanà - Giganti Ines - Giovenco - La Loggia - Landolina - Lanza di Scalea - Lo Manto - Majorana - Marchese Arduino - Milazzo - Monastero - Montemagno - Napoli - Papa D'Amico - Pellegrino - Petrotta - Restivo - Ricca - Romano Giuseppe - Romano Fedele - Russo - Sapienza - Stabile - Starrabba di Giardinelli - Verducci Paola.

Si astiene: Guarnaccia.

E' in congedo: Gentile.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Prego i deputati segretari di procedere al computo dei voti.

(I segretari procedono al computo dei voti)

Risultato della votazione.

PRESIDENTE. Comunico all'Assemblea il risultato della votazione nominale:

Presenti	66
Astenuti	1
Votanti	65
Favorevoli	24
Contrari	41

(L'Assemblea non approva)

Riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione del primo comma dell'emendamento sostitutivo dell'articolo 13, proposto dalla Commissione.

Ne do nuovamente lettura:

« Entro sessanta giorni dall'approvazione definitiva del piano particolare, il proprietario e gli eventuali titolari di diritti di usufrutto, uso od abitazione sul fondo sono tenuti a presentare all'approvazione dell'Assessore dell'agricoltura e delle foreste l'atto con cui modificano i loro rapporti al fine di adeguarli al piano e di agevolarne l'esecuzione. »

BIANCO. I primi tre comma si potrebbero votare insieme.

STARRABBA DI GIARDINELLI. No, perché sono due i concetti.

PRESIDENTE. Al primo comma è stato presentato il seguente emendamento da parte degli onorevoli Napoli, Mare Gina, Colajanni Pompeo, Costa e Barbera Luciano:

sopprimere le parole: « del fondo ».

Prego la Commissione di esprimere il suo parere su questo emendamento.

BIANCO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'inciso « sul fondo » si riferisce non soltanto all'abitazione, ma all'usufrutto e allo uso.

NAPOLI. Che possono anche essere sulla via Maqueda; perciò, è bene mettercelo.

BIANCO. Sopprimendo le parole « sul fondo », egregio onorevole Napoli, la disposizione contenuta in questo articolo non avrebbe quella chiarezza che, invece, è necessaria in ogni legge, la quale deve essere precisa.

NAPOLI. Questa ostinazione mi fa pensare ad una *arrière pensée*!

BIANCO. In questo modo l'usufrutto, l'uso e l'abitazione restano in aria. L'abitazione può anche essere in via Maqueda.

NAPOLI. L'uso è riferito al rapporto pendente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento soppressivo delle parole: « sul fondo ».

(E' approvato)

STABILE. Signor Presidente, sui primi tre comma non ci sono dissensi; si potrebbero votare insieme.

NAPOLI. A uno ad uno, i comma! E' stato letto il primo; approviamolo.

PRESIDENTE. Sul secondo comma c'è un emendamento presentato proprio in questo momento dall'onorevole Alessi.

NAPOLI. Signor Presidente, abbiamo detto di votare il primo comma.

PRESIDENTE. Metto in votazione il primo comma dell'emendamento sostitutivo dell'ar-

ticolo 13, proposto dalla Commissione, con la modificazione di cui all'emendamento soppressivo testè approvato.

(E' approvato)

Passiamo al secondo comma dell'emendamento Franchina ed altri, sostitutivo dell'articolo 13. Lo rileggo:

« Ove non sia raggiunto l'accordo, le parti possono ricorrere all'Assessore per l'agricoltura e le foreste, il quale, entro il termine di trenta giorni dalla presentazione del ricorso, determina la nuova disciplina del rapporto. »

Interpello i firmatari dell'emendamento se anche su questo secondo comma chiedono lo appello nominale.

FRANCHINA. Insistiamo nella richiesta.

(La richiesta è appoggiata)

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Si proceda alla votazione per appello nominale del secondo comma dello emendamento Franchina ed altri sostitutivo dell'articolo 13. Procedo, pertanto all'estrazione a sorte del nominativo del deputato da cui avrà inizio l'appello nominale: risulta estratto il nominativo del deputato Bosco.

Chiarisco il significato del voto: sì, favorevole; no, contrario.

Prego il deputato segretario di procedere all'appello, cominciando dal deputato Bosco.

D'AGATA, segretario, fa l'appello.

Rispondono sì: Adamo Ignazio - Ausiello - Bonfiglio - Bosco - Colajanni Pompeo - Cortese - Colosi - Costa - Cristaldi - Cuffaro - D'Agata - Di Cara - Franchina - Lo Presti - Mare Gina - Marino - Mineo - Mondello - Montalbano - Nicastro - Omobono - Pantaleone - Potenza - Taormina.

Rispondono no: Adamo Domenico - Alessi - Beneventano - Bevilacqua - Bianco - Caccopardo - Caligian - Caltabiano - Castiglione - Castorina - Castrogiovanni - Cosentino - D'Angelo - Drago - Faranda - Franco - Germanà - Giganti Ines - Giovenco - La Loggia - Landolina - Lanza di Scalea - Lo Manto - Maiorana - Marchese Arduino - Milazzo - Monastero - Montemagno - Napoli - Papa D'Amico - Pellegrino - Petrotta - Restivo - Ricca - Romano Fedele - Romano Giuseppe

- Russo - Sapienza - Stabile - Starrabba di Giardinelli - Verducci Paola.

Si astiene: Guarnaccia.

E' in congedo: Gentile.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Prego i deputati segretari di procedere al computo dei voti.

(I segretari procedono al computo dei voti)

Risultato della votazione.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione nominale del secondo comma dello emendamento Franchina ed altri.

Presenti	66
Astenuti	1
Votanti	65
Favorevoli	24
Contrari	41

(L'Assemblea non approva)

Riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo al secondo comma dell'emendamento sostitutivo dell'articolo 13, proposto dalla Commissione.

FRANCHINA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCHINA. Signor Presidente, il terzo comma dell'emendamento da noi proposto deve avere la precedenza sul secondo comma di quello della Commissione, perchè la stessa questione è regolata nei due emendamenti in maniera contrastante.

NAPOLI. Esatto.

STARRABBA DI GIARDINELLI. Allora, perchè non votiamo insieme il secondo e il terzo comma?

PAPA D'AMICO, *Presidente della Commissione*. Votiamo per alzata e seduta.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione del terzo comma dell'emendamento Franchina ed altri sostitutivo dell'articolo 13. Lo rileggo:

« Solo su richiesta di parte e previo parere conforme del competente Ispettorato provinciale per l'agricoltura, l'Assessore per l'agricoltura e le foreste può dichiarare con suo decreto motivato che qualsiasi nuova regolamen-

tazione dei rapporti è incompatibile con l'esecuzione del piano. In tal caso i diritti di usufrutto, uso e abitazione sono risolti di pieno diritto, salva agli interessati la liquidazione delle loro ragioni. »

Si insiste sempre nella richiesta di votazione per appello nominale?

FRANCHINA. Sì.

(La richiesta è appoggiata)

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Si proceda alla votazione per appello nominale del terzo comma dello emendamento Franchina ed altri sostitutivo dell'articolo 13. Procedo, pertanto, all'estrazione a sorte del nominativo del deputato da cui avrà inizio l'appello nominale: risulta estratto il nominativo del deputato Faranda.

Chiarisco il significato del voto: sì, favorevole; no, contrario.

Prego il deputato segretario di procedere all'appello, cominciando dal deputato Faranda.

BENEVENTANO, *segretario*, fa l'appello.

Rispondono sì: Adamo Ignazio - Ausiello - Bonfiglio - Bosco - Colajanni Pompeo - Colosi - Cortese - Costa - Cristaldi - Cuffaro - D'Agata - Di Cara - Franchina - Lo Presti - Mare Gina - Marino - Mineo - Mondello - Montalbano - Nicastro - Omobono - Pantaleone - Potenza - Taormina.

Rispondono no: Adamo Domenico - Alessi - Beneventano - Bevilacqua - Bianco - Caccopardo - Caligian - Caltabiano - Castiglione - Castorina - Cosentino - D'Angelo - Drago - Faranda - Franco - Germanà - Giganti Ines - Giovenco - Guarnaccia - La Loggia - Landolina - Lanza di Scalea - Lo Manto - Majorana - Marchese Arduino - Milazzo - Monastero - Montemagno - Napoli - Papa D'Amico - Pellegrino - Petrotta - Restivo - Ricca - Romano Fedele - Romano Giuseppe - Russo - Sapienza - Stabile - Starrabba di Giardinelli - Verducci Paola.

E' in congedo: Gentile.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Prego i deputati segretari di procedere al computo dei voti.

(I segretari procedono al computo dei voti)

Risultato della votazione.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione nominale relativa al terzo comma dell'emendamento Franchina ed altri sostitutivo dell'articolo 13:

Votanti	65
Favorevoli	24
Contrari	41

(L'Assemblea non approva)

Riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo al secondo comma dell'emendamento sostitutivo dell'articolo 13. proposto dalla Commissione. Ne do nuovamente lettura:

« Ove sia decorso infruttuosamente il termine anzidetto ovvero l'Assessore dell'agricoltura e delle foreste dichiarare, con suo decreto, che la nuova regolamentazione dei rapporti è incompatibile con l'esecuzione del piano, l'usufrutto, l'uso o l'abitazione si intendono risolti di pieno diritto, salva agli interessati la liquidazione delle loro ragioni, che rimangono garantite sul fondo. »

Ricordo che, nella seduta precedente, gli onorevoli Alessi, D'Antoni, Russo, Montemagno e Romano Fedele avevano presentato il seguente emendamento aggiuntivo al secondo comma dell'emendamento Milazzo sostitutivo all'articolo 13:

aggiungere al secondo comma dell'emendamento Milazzo sostitutivo dell'articolo 13 il seguente periodo:

« L'usufruttuario continuerà nel diritto di godimento qualora si obbligherà ad eseguire le trasformazioni imposte dal piano con rinuncia ad ottenere il rimborso dal proprietario ».

Di tale emendamento si è anche parlato all'inizio della presente seduta.

Insiste l'onorevole Alessi su questo emendamento anche in relazione al secondo comma dell'emendamento sostitutivo proposto dalla Commissione?

ALESSI. Io insisto. Se non sarà approvato, non ha importanza. Dichiaro, comunque, anche a nome degli altri firmatari, che l'emendamento si deve intendere come aggiuntivo al secondo comma dell'emendamento sostitutivo proposto dalla Commissione.

NAPOLI. Io direi che è assorbito.

PAPA D'AMICO, *Presidente della Commissione*. Votiamo per alzata e seduta.

PRESIDENTE. Onorevole Alessi, mi pare che lei abbia votato a favore del primo comma dell'emendamento proposto dalla Commissione; vuole esaminare l'opportunità o meno di insistere sul suo emendamento?

CRISTALDI, *relatore di minoranza*. Se ha detto che insiste!

ALESSI. Insisto.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento Alessi ed altri, di cui testè ho dato lettura.

(Non è approvato)

Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

— dagli onorevoli Alessi, Russo, Romano Fedele, Montemagno e Monastero:

sostituire nel secondo comma dell'emendamento sostitutivo dell'articolo 13 proposto dalla Commissione, alle parole: « si intendono risolti di pieno diritto » le altre: « sono risolti di diritto ».

— dagli onorevoli Napoli, Barbera Luciano, Costa, Colajanni Pompeo e Mare Gina:

sopprimere nel secondo comma dell'emendamento sostitutivo dell'articolo 13 proposto dalla Commissione, la parola: « pieno ».

ALESSI. L'aggettivo « pieno » viene soppresso col mio emendamento che, dice « sono risolti di diritto »; quindi, questo emendamento è assorbito dal mio.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento Alessi ed altri.

(E' approvato)

Si intende così superato, perchè assorbito da quello testè approvato, l'emendamento Napoli ed altri.

Metto ai voti il secondo comma dell'emendamento sostitutivo dell'articolo 13, proposto dalla Commissione, con la modificazione di cui all'emendamento testè approvato.

(E' approvato)

Passiamo al terzo comma dell'emendamento sostitutivo dell'articolo 13, proposto dalla Commissione. Ne do nuovamente lettura:

« L'avvenuta risoluzione è attestata dallo Assessore dell'agricoltura e delle foreste con certificato da annotarsi, a norma dell'articolo 2655 codice civile, a margine della trascrizione degli atti costitutivi dei diritti sopra indicati ».

BIANCO. Sarebbe meglio votarlo insieme al quarto comma.

PAPA D'AMICO, *Presidente della Commissione*. Sì, bisognerebbe votarli insieme.

PRESIDENTE. Rileggo, allora, anche il quarto comma:

« L'annotazione non può aver luogo senza la prova dell'avvenuta liquidazione. »

ALESSI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALESSI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, io ho un dubbio che potrebbe indurmi ad astenermi dal voto. Qui si dice: « L'avvenuta risoluzione è attestata dall'Assessore dell'agricoltura e delle foreste... » Questa attestazione si rivolge ai terzi oppure si rivolge ai titolari dei diritti di godimento? Se si rivolge ai titolari dei diritti di godimento — perchè appresso si dice che questa annotazione si farà solo quando sarà avvenuta la liquidazione — mi sorge il dubbio che con questo emendamento si possa mandare alle calende greche quella tale risoluzione di diritto che dovrebbe operare immediatamente.

FRANCHINA. Questa non è una dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Onorevole Franchina, la prego di lasciare decidere a me se si tratta o no di dichiarazione di voto.

ALESSI. Se, invece, l'attestazione non si rivolge ai titolari dei diritti di godimento, cioè alle parti in contrasto, e non fa nemmeno riferimento a costoro, ma ai terzi estranei al rapporto per diritto di credito o per qualsiasi altra ragione, io voterò favorevolmente. Il Presidente può chiarire questo mio dubbio? Io, pur non avendo diritto di chiedere alla Commissione e al Governo di esprimere il loro parere li pregherei di chiarire se

ritengono opportuno che si dica: « L'avvenuta risoluzione è attestata nei confronti dei terzi estranei etc.. »

NAPOLI. Ma quello è un certificato; per i terzi c'è la trascrizione.

ALESSI. Dice « a norma » e non « per i fini ». Se riguarda i creditori, è una cosa; se riguarda i titolari, è un'altra cosa.

PRESIDENTE. Prego la Commissione di esprimere il suo parere su questa osservazione dell'onorevole Alessi.

PAPA D'AMICO, *Presidente della Commissione*. La Commissione ritiene che non sorga alcun dubbio, in quanto si tratta di un'attestazione che è utile a chi se ne vuol servire.

ALESSI. A quali effetti giuridici?

STARRABBA DI GIARDINELLI. E' di garanzia.

PRESIDENTE. Prego il Governo di esprimere il suo parere.

LA LOGGIA, *Assessore alle finanze*. E' chiaro che, se l'attestazione serve ai fini della trascrizione, occorre un documento perchè si provveda; quindi, questa attestazione non ha niente a che vedere con la sostanza del diritto. Comunque, si potrebbe dire, per eliminare ogni dubbio: « L'avvenuta risoluzione è attestata ai fini dell'articolo 2655 del codice civile... ».

Ad ogni modo, è chiaro che l'attestazione non riguarda la sostanza del diritto, perchè il diritto è già risoluto; senza dubbio questa attestazione serve solo ai fini dell'annotazione per dare notizia ai terzi dell'avvenuta risoluzione.

RESTIVO, *Presidente della Regione*. Si tratta solo di anticipare l'inciso: « ai fini dello articolo 2655 del codice civile ».

PRESIDENTE. Si potrebbe chiarire in sede di coordinamento.

LA LOGGIA, *Assessore alle finanze*. E' meglio chiarirlo ora.

Propongo il seguente emendamento:

sopprimere, nel terzo comma dell'emendamento sostitutivo dell'articolo 13 proposto dalla Commissione, le parole: « a norma dell'articolo 2655 codice civile » ed aggiungere dopo la parola: « attestata » le altre: « ai fini e per gli effetti dell'articolo 2655 del codice civile ».

PRESIDENTE. La Commissione è d'accordo.

PAPA D'AMICO, *Presidente della Commissione*. D'accordo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento testè proposto dall'onorevole La Loggia.

(E' approvato)

Metto ai voti il terzo comma dell'emendamento sostitutivo dell'articolo 13, proposto dalla Commissione, con la modificazione di cui all'emendamento testè approvato.

(E' approvato)

Metto ai voti il quarto comma, per il quale non sono state fatte osservazioni.

(E' approvato)

FRANCHINA. Chiedo di parlare per mozione d'ordine.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCHINA. Signor Presidente, a meno chè Vossignoria non ritenga più estensivo lo emendamento della Commissione nella parte relativa alla liquidazione della indennità provvisoria, prima di procedere alla votazione del quinto comma dell'emendamento della Commissione, bisognerebbe votare il quarto comma dell'emendamento da noi proposto, che stabilisce, in caso di disaccordo, la liquidazione provvisoria delle indennità con lo stesso decreto con cui si stabilisce la risoluzione del rapporto.

PRESIDENTE. Ha ragione l'onorevole Franchina e credo che la sua richiesta debba essere accolta. Rileggo, pertanto, il quarto comma dell'emendamento Franchina ed altri sostitutivo dell'articolo 13:

« Nel caso previsto dal comma precedente, ove le parti non abbiano proceduto di accordo alla detta liquidazione, l'Assessore per la agricoltura e le foreste determina nello stesso decreto la rendita da corrispondere provvisoriamente agli interessati. »

FRANCHINA. Noi chiadiamo sempre l'appello nominale.

(La richiesta è appoggiata)

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Si procede alla votazione per appello nominale del quarto comma dello emendamento Franchina ed altri sostitutivo dell'articolo 13. Procedo, pertanto, all'estrazione a sorte del nominativo del deputato da cui dovrà iniziarsi l'appello nominale: risulta estratto il nominativo del deputato Cortese.

Chiarisco il significato del voto: sì, favorevole; no, contrario.

Prego il deputato segretario di procedere all'appello, cominciando dal deputato Cortese.

BENEVENTANO, *segretario*, fa l'appello.

Rispondono sì: Adamo Ignazio - Bonfiglio - Bosco - Colajanni Pompeo - Colosi - Cortese - Cristaldi - Cuffaro - D'Agata - Di Cara - Franchina - Mare Gina - Marino - Mondello - Montalbano - Nicastro - Omobono - Pantaleone - Potenza - Taormina.

Rispondono no: Adamo Domenico - Alessi - Beneventano - Bevilacqua - Bianco - Caccopardo - Caligian - Caltabiano - Castiglione - Castorina - Cosentino - D'Angelo - Drago - Faranda - Franco - Germanà - Giganti Ines - Giovendo - La Loggia - Landolina - Lo Manto - Majorana - Marchese Arduino - Milazzo - Monastero - Montemagno - Napoli - Papa D'Amico - Pellegrino - Petrotta - Restivo - Ricca - Romano Fedele - Romano Giuseppe - Russo - Sapienza - Starrabba di Giardinelli - Verducci Paola.

Si astiene: Guarnaccia.

E' in congedo: Gentile.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Prego i deputati segretari di procedere al computo dei voti.

(I segretari procedono al computo dei voti)

Risultato della votazione.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione nominale del quarto comma dello emendamento Franchina ed altri sostitutivo dell'articolo 13:

Presenti	60
Astenuti	1
Votanti	59
Favorevoli	20
Contrari	38

(L'Assemblea non approva)

Riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo al quinto comma dell'emendamento sostitutivo dell'articolo 13, proposto dalla Commissione.

Ne do nuovamente lettura:

« In tal caso l'Assessore dell'agricoltura e delle foreste, ove le parti non abbiano proceduto d'accordo alla detta liquidazione entro trenta giorni dalla scadenza del termine e dalla comunicazione del decreto di cui al secondo comma, determina, con suo decreto, la rendita da corrispondersi provvisoriamente agli interessati. »

Comunico che gli onorevoli Napoli, Cosenzino, Faranda, Caltabiano e Monastero hanno presentato il seguente emendamento:

sostituire al quinto comma dell'emendamento sostitutivo dell'articolo 13 proposto dalla Commissione il seguente:

« Ove le parti non abbiano proceduto d'accordo alla liquidazione entro trenta giorni dalla scadenza del termine o dalla comunicazione del decreto di cui al secondo comma, l'Assessore dell'agricoltura e delle foreste determina, con suo decreto, la rendita da corrispondersi provvisoriamente agli interessati ».

La Commissione lo accetta?

PAPA D'AMICO, *Presidente della Commissione*. La Commissione è favorevole.

FRANCHINA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCHINA. Signor Presidente, io ritengo che l'emendamento Napoli non possa votarsi perchè resta precluso dalla precedente votazione con cui è stato respinto il quarto comma del nostro emendamento, che è identico a questo nella sostanza.

RESTIVO, *Presidente della Regione*. Invece, lei ha sostenuto poc'anzi che non era diverso. Ora esagera!

FRANCHINA. No. Ho chiesto solo l'anticipazione della votazione del nostro emendamento. Se l'Assemblea vota in senso favorevole o in senso contrario semplicemente perchè un emendamento porta le firme dei deputati di un settore o di un altro, è un'altra questione; ma Vossignoria non mi può dimostrare che l'emendamento testè votato

e respinto non è esattamente uguale all'emendamento che ora si dovrebbe porre in votazione.

RESTIVO, *Presidente della Regione*. Io non mi sono opposto alla votazione del quarto comma del suo emendamento, anche se la preclusione di esso potesse sembrare ovvia, in quanto in tale comma si faceva riferimento al caso previsto dal comma precedente, che non era stato approvato.

Comunque, di questo concetto della preclusione sostenuto dall'onorevole Franchina, noi ne faremo buon uso.

FRANCHINA. Nel caso previsto in questo comma si tratta di una risoluzione del diritto reale di godimento con attestazione da annotarsi ai sensi dell'articolo 2655 del codice civile. Nel nostro emendamento si diceva che in questa ipotesi della risoluzione del diritto reale di godimento e della relativa annotazione mediante attestazione da parte dello Assessore, ove le parti non abbiano proceduto di accordo ad una liquidazione, l'Assessore all'agricoltura e alle foreste determina nello stesso decreto la rendita da corrispondere provvisoriamente agli interessati. Non mi si dica che l'aver introdotto il termine di trenta giorni possa modificare la sostanza della questione, perchè l'emendamento è identico.

MAJORANA. Allora si doveva fare una votazione parziale per il solo termine di trenta giorni.

RESTIVO, *Presidente della Regione*. Dovevate stare voi più attenti; ma lei perchè ha chiesto che il suo emendamento fosse votato prima?

FRANCHINA. Perchè doveva avere la precedenza.

RESTIVO, *Presidente della Regione*. Ricordo le sue parole. Ella ha sostenuto la diversità tra i due emendamenti; altrimenti, se erano uguali, il suo non doveva avere la precedenza.

FRANCHINA. Anzi ho aggiunto che l'Assemblea doveva essere più oculata nel votare in senso favorevole o in senso contrario. Ho detto che il nostro emendamento era in parte implicito nell'emendamento della Commissione e che, per noi, tolta la questione della annotazione, la sostanza era identica; io, però, chiedevo, per ragioni sistematiche, che si vo-

tasse prima sul nostro emendamento, salvo ad aggiungere successivamente, nel caso di un voto favorevole, che l'annotazione non potesse avere luogo senza la prova dell'avvenuto pagamento dell'indennità. Ho dichiarato in partenza che il nostro emendamento era implicito in quello successivo: se voi avete respinto il nostro emendamento, non vedo come il Presidente possa riporre in votazione un emendamento che è stato già respinto.

RESTIVO, *Presidente della Regione*. Si stava votando un emendamento che nella sostanza è identico a quello della Commissione e lei ha fatto una questione per sostenere che il suo emendamento era diverso da quest'ultimo. D'altra parte, questo fatto non costituisce un elemento molto originale nel suo comportamento in Assemblea.

CRISTALDI, *relatore di minoranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRISTALDI, *relatore di minoranza*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ritengo che la questione debba essere risolta semplicemente con una constatazione da parte della Presidenza, indipendentemente dal modo in cui è andata la discussione in ordine alla precedenza tra gli emendamenti ai fini della votazione.

Quello che bisogna valutare è questo: la Assemblea ha espresso un giudizio e si è pronunciata su un emendamento. Esiste una identità sostanziale di questo emendamento sul quale l'Assemblea ha espresso un giudizio con l'emendamento che si dovrebbe ora sottoporre all'esame dell'Assemblea?

MILAZZO, *Assessore all'agricoltura ed alle foreste*. Lo deve dire l'Assemblea.

CRISTALDI, *relatore di minoranza*. Non deve dirlo l'Assemblea, ma lo deve dire la Presidenza, perchè è una questione di proponibilità o meno ad un nuovo giudizio dell'Assemblea della sostanza di un comma già votato dall'Assemblea stessa. Quindi, ritengo che la questione, piuttosto che incancrenirsi in una polemica od in un rinvio all'Assemblea circa l'opportunità di procedere alla votazione, debba essere risolta dalla Presidenza, che ha il potere di controllare se l'emendamento che ora si propone di sottoporre alla Assemblea, sia identico a quello già votato,

perchè, in questo caso, l'Assemblea ha già espresso un suo giudizio, non importa come

NAPOLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NAPOLI. Credo che ci sia già una decisione dell'Assemblea, la quale ha stabilito che si tratta di due proposizioni diverse. Allorquando l'onorevole Franchina ha proposto che prima dell'emendamento della Commissione si votasse il suo, ha sostenuto che il suo portava delle argomentazioni, delle disposizioni diverse e, per questo, chiedeva la precedenza. La Presidenza lo ha messo in votazione prima, appunto perchè ha riconosciuto che era diverso dall'altro. Questo è il giudicato a cui è seguito il voto dell'Assemblea, la quale, votando prima l'emendamento Franchina, ha dimostrato con i fatti di intendere che questo emendamento era diverso dal primo e che perciò aveva diritto alla precedenza.

Pertanto, essendo stato respinto il primo emendamento, che era diverso da quello della Commissione, si deve procedere alla votazione di quest'ultimo e, quindi, del nostro emendamento che è dello stesso contenuto. Su questo emendamento si deve avere non un giudizio dell'Assemblea, ma l'interpretazione del giudizio che è stato già dato quando si è riconosciuto che l'emendamento Franchina aveva la precedenza.

LA LOGGIA, *Assessore alle finanze*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA LOGGIA, *Assessore alle finanze*. Sta di fatto che abbiamo votato il quarto comma dell'emendamento Franchina ed altri dopo aver votato il terzo e quarto comma dello emendamento della Commissione. E' chiaro che non potevamo approvarlo, perchè c'era una inconciliabilità logica fra questo ed il comma precedentemente approvato. E' chiaro che non potevamo che comportarci in questo modo nella votazione, a parte il fatto che il comma dell'emendamento Franchina ed altri aveva una finalità diversa da quella che si propone il comma che deve essere posto in votazione.

PRESIDENTE. Devo osservare, anzitutto, che, in linea di principio, l'avvenuta votazione di un emendamento non preclude la discussione degli altri.

MAJORANA. Questo non è possibile: è in contrasto col regolamento!

PRESIDENTE. Condivido le osservazioni dell'onorevole La Loggia, il quale ritiene che il comma dell'emendamento Franchina ed altri fosse diverso da quello che ora si propone di votare; ed è questo che rese possibile la votazione con precedenza del comma dell'emendamento Franchina ed altri.

Decido pertanto, di mettere ai voti l'emendamento proposto dall'onorevole Napoli.

Metto ai voti l'emendamento Napoli, ed altri, sostitutivo del quinto comma dell'emendamento sostitutivo dell'articolo 13, proposto dalla Commissione.

(E' approvato)

Passiamo al sesto comma dell'emendamento sostitutivo dell'articolo 13, proposto dalla Commissione. Ne do nuovamente lettura:

« Entro sessanta giorni dalla notificazione di detto decreto le parti possono adire l'Autorità giudiziaria per la liquidazione delle loro ragioni. »

GUARNACCIA. Dichiaro di astenermi dal voto.

PRESIDENTE. Lo metto ai voti.

(E' approvato)

FRANCHINA. A questo punto, ora...

MILAZZO, *Assessore all'agricoltura ed alle foreste*. A questo punto, abbiamo un desiderio solo: servire il popolo! Per non aggiungere parole che dispiace qui di dire! (*Animati commenti a sinistra*)

CORTESE. Come lo serve lei il popolo?

ADAMO IGNAZIO. Tutti questi scrupoli per il popolo-

COLAJANNI POMPEO. Lei passerà alla storia! Glielo dico io che passerà alla storia!

MILAZZO, *Assessore all'agricoltura ed alle foreste*. Lo servite voi, il popolo, per aumentarne il disagio. E' troppo eloquente il vostro comportamento di questa sera!

COSTA. Il problema è se siamo stanchi o no?

MILAZZO, *Assessore all'agricoltura ed alle foreste*. Non ho ragione di parlare; parla chiaramente il vostro comportamento! E' troppo eloquente!

POTENZA. Siamo contro questo vostro progetto perchè è una vergogna!

MILAZZO, *Assessore all'agricoltura ed alle foreste*. Lo avevo previsto che, appena saremmo arrivati alla conclusione, avreste preso un atteggiamento di protesta!

DI CARA. Di quale parte del popolo parla lei? Degli agrari che rappresenta?

PRESIDENTE. Onorevole Milazzo, la via è lunga; si risparmi ancora.

Onorevole Franchina, insiste sul quinto comma del suo emendamento sostitutivo dello articolo 13?

FRANCHINA. Facciamo la grande rinunzia. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Data l'ora tarda, il seguito della discussione è rinviato alla seduta successiva.

La seduta è rinviata a domani, alle ore 16,30, col seguente ordine del giorno:

1. — Comunicazioni;
2. — Seguito della discussione del disegno di legge: « Riforma agraria in Sicilia » (401).

La seduta è tolta alle ore 22,50.

DALLA DIREZIONE DEI RESOCONTI

Il Direttore
Dott. Giovanni Morello

Arti Grafiche A. RENNA - Palermo